

ORGANO TECNICO COMUNALE

Costituito ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione impatto ambientale (VIA).



**OGGETTO : P.E.C. in zona B3.12 di P.R.G.C. – Via Bellini – Rivalta di Torino.
Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.**

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL' 11.01.2019 – ore 9.00

Il giorno 11.01.2019 alle ore 9.00 presso l'ufficio del Funzionario P.O. Servizio LL.PP. e Ambiente si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 26.11.2013, per valutare la necessità o meno di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. il P.E.C. di cui all'oggetto.

All'incontro sono presenti:

- Il Funzionario P.O. Servizio Progettazione OOPP e Ambiente Arch. Rosanna BERGESE in qualità di Presidente, giusta delega Provv. n. 29245 del 25.10.2017 del Dirigente Settore Tecnico;
- Lo specialista attività tecniche dell'ufficio Ambiente dott.sa Susanna LANZETTI;
- Il Capo Sezione Tecnico dell'ufficio Manutenzioni arch. Giovanni RUFFINATTO.

Alle ore il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Premesso che l'art. 40 – comma 7 – della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 3/2013, impone alle Amministrazioni Locali l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. gli strumenti urbanistici esecutivi derivanti da piani regolatori che non siano già stati sottoposti a valutazione ambientale strategica.

Richiamata le note prot. n. 35108/66 del 26.11.2018 e n. 35098/66 del 26.11.2018 con le quale il Responsabile di Procedimento ha provveduto ad inoltrare rispettivamente alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio la richiesta di parere sulla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativamente al P.E.C. di cui all'oggetto.

Dato atto che trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri di cui sopra è pervenuto il solo parere dell'ARPA Piemonte in data 21.12.2018 prot. n. 38646/66.

Preso atto che il citato parere, considerate le caratteristiche ambientali dell'area interessata e l'occorrenza di impatti significativi, ritiene che il P.E.C. in oggetto possa essere escluso dalla fase di valutazione ambientale strategica, solo a condizione che siano localizzate ed inserite nelle N.d.A. valide misure di compensazione della risorsa suolo e che le reti tecnologiche siano compatibili con i nuovi carichi antropici soprattutto per quel che concerne i sistemi di trattamento dei reflui e la loro dispersione.

Pertanto rilevato quanto espresso dall'Ente sopra citato, l'OTC ritiene di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, il P.E.C. in zona B3.12 di P.R.G.C. di Via Bellini dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione Ambientale Strategica per i motivi su esposti, a condizione che nelle successive fasi, anche autorizzative, vengano recepite le osservazioni e le condizioni formulate dall'ARPA Piemonte nella nota del 21.12.2018 che viene integralmente allegata al presente verbale.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 12 – comma 5 – del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Rivalta di Torino e sul sito internet del Comune stesso.

Con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni di legge, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998.


Alle ore 10.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Componenti Organo Tecnico

Arch. Rosanna BERGESE

Arch. Giovanni RUFFINATTO

Dott.sa Susanna LANZETTI



Prot. n° 112899

Torino, il 21/12/2018

FASCICOLO B. B2.04 -265/2018A

PRATICA F06_2018_02969

INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
COMUNE di RIVALTA di TORINO
Settore Tecnico
Ufficio Ambiente
Via Balma n°5
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

Vs. riferimento Prot. n°35108 del 26/11/2018 riferimento Arpa Prot. n°103920 del 27/11/2018

**OGGETTO: P.E.C. di Via Bellini in zona B3.12 del P.R.G.C. del Comune di Rivalta di Torino.
Fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i.
e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n.2-2977.
*Parere tecnico***

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, si trasmette in allegato il parere tecnico richiesto e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della struttura semplice
Attività di Produzione

Firmato digitalmente da: Carlo Paolo Bussi
Motivo: Responsabile SS F06.02
Luogo: Torino
Data: 21/12/2018 10:07:06

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr.ssa Bruna Buttiglione
tel. - 011/19680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it

Allegato: Parere tecnico

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

P.E.C. del P.R.G.C
COMUNE DI RIVALTA di TORINO

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
FASE di Verifica di Assoggettabilità
Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

CODICE DOCUMENTO: F06_2018_02969_001

Redazione	Funzione: Tecnico SS Attività di Produzione	Data: 21/12/2018	Firma: 
	Nome: Bruna Buttiglione		
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile SS Attività di Produzione	Firmato digitalmente da: Carlo Paolo Bussi Motivo: Responsabile SS F06.02 Luogo: Torino Data: 21/12/2018 10:04:32	
	Nome: Carlo Bussi		

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, riguardante il P.E.C. del P.R.G.C. relativo al progetto di PECLI ricadente sull'area di P.R.G.C. B3.12₁ e B3.12₂ del Comune di Rivalta di Torino. Tale piano prevede su un'unica area la realizzazione sia di ventitre fabbricati (194 abitanti) adibiti ad uso residenziale, sia l'utilizzazione di una vasta superficie molto a parco, con percorsi pedonali, piste ciclabili dotato e di un'area attrezzata a gioco bimbi.

L'analisi della relazione tecnica è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati nell'allegato I, Parte Seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione, questa Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Osservazioni alla documentazione presentata

L'area del P.E.C. interessata dal progetto è collocata a sud-ovest rispetto al nucleo storico di Rivalta di Torino, in continuità con una zona residenziale fittamente urbanizzata ed in una zona di completamento urbano in quanto sia sul fronte est che su quello sud vi sono aree edificate compatte facenti parte del tessuto urbanizzato comunale mentre il lato ovest è contiguo ad aree incolte.

Attualmente l'area si presenta costituita da lotti recintati e incolti che costituiscono la gran parte dell'area in esame. Proprio a causa della loro posizione, a ridosso delle residenze, viene ad essere impedito il ciclo di coltivazione e più precisamente la concimazione dei terreni ().

L'intento progettuale è quello di completare il tessuto edilizio definendo ventitré lotti edificabili (edifici di due piani fuori terra ed un piano interrato). Saranno realizzate, inoltre, due nuove vie di penetrazione alla zona da edificare che saranno private ad uso pubblico. Viene mantenuta al Comune di Rivalta di Torino la zona servizi attualmente esistente di 763 m² (occupata da pozzo acquedotto, cabina Enel e torre ripetitore). Inoltre viene ceduta a titolo gratuito un parco della superficie di 14.278 m² completamente sistemata con percorsi pedonali e piste ciclabili nonché dotato di un'area attrezzata a gioco bimbi.

Gli abitanti insediabili previsti saranno pari a 194.

La superficie complessiva dell'area del P.E.C. occupa una superficie di circa 36.947 m² che sarà suddivisa nelle seguenti parti e relative aree occupate:

- superficie a servizi pubblici, pozzo idropotabile, Cabina Enel e Torre ripetitore, 763 m²;
- superficie a strada pubblica con collegamento ai servizi, 384 m²;
- superficie fondiaria utilizzata a strada (viabilità privata ad uso pubblico), 3.017 m²;
- superficie fondiaria con destinazione residenziale privata e pubblica, 18.505 m²;
- area verde mq 14.278 m².

L'analisi territoriale, effettuata da questa Agenzia sull'area prevista dal P.E.C., non evidenzia interferenze tra la stessa e le zone umide identificate cartograficamente dalla Regione Piemonte, così come sono da escludersi impatti a carico delle aree protette regionali, SIC, ZPS, rete ecologica regionale.

Non si riscontrano criticità relative alla componente radiativa (elettrodotti, linee elettriche).

Per quanto concerne la compatibilità acustica della visione della documentazione prodotta (Valutazione di Clima Acustico), redatta dallo studio "TO-EC" nel marzo 2018, si formula la seguente valutazione.

Il documento in esame non propone una Verifica di Compatibilità Acustica tra la classificazione attuale dell'area in cui è previsto il P.E.C. e la destinazione d'uso prevista in seguito all'esecuzione del progetto, ma esclusivamente una verifica del clima acustico presente in tale area.

Il progetto di P.E.C. presentato prevede la lottizzazione di un'area (attualmente agricola) di Via Bellini per la realizzazione di fabbricati di tipo unifamiliare su due/tre livelli.

La dislocazione dell'area in esame, ai margini di un'ampia area residenziale già esistente, con assenza di attività artigianali e industriali nonché di grosse infrastrutture di trasporto, determina di fatto il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica attuale (classe III).

Analogamente si può anche dedurre la piena compatibilità acustica tra la classificazione vigente e la destinazione d'uso prevista dal P.E.C. in progetto (residenziale). Sarebbe inoltre opportuno prevedere la modifica del piano di classificazione acustica attuale (da classe III a classe II) della nuova area, in omogeneità con le aree residenziali limitrofe.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 7 c. 6-bis L.R. 52/00, la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla L.R. 56/77, deve essere svolta contestualmente a tali procedure.

Si precisa, però, che parte della l'area, ricade nelle aree denominate "Aree di elevato interesse agronomico" secondo quanto previsto dall'art. 20 delle N.d.A. del Piano Paesaggistico Regionale, in quanto considerate componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione. Esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010. In questo caso la capacità di uso del suolo è classificata in Classe II.

Tutta dell'area ricade che nella zona fluviale "allargata" secondo quanto definito dal Art. 14 delle N.d.A. del Piano Paesaggistico Regionale relativa ala Torrente Sangone.

Per quanto concerne la pericolosità geomorfologica degli interventi previsti dalla Variante si sottolinea che nella successiva fase di dettaglio progettuale si dovrà procedere ad un corretto dimensionamento delle strutture di fondazione in conseguenza dell'esigua soggiacenza, che si attesta tra 5 e 6 m (Relazione-Idrogeologica-Sismica a pag. 7). Di conseguenza si suggerisce, eventualmente, di limitare al massimo la realizzazione di strutture interrato e di utilizzare durante le fasi di cantiere tutti gli opportuni accorgimenti volti a non creare interferenze con la falda superficiale.

Infine in riferimento alle *Aree di salvaguardia di pozzi idropotabili* si evidenzia che il sito in esame interferisce per una piccola porzione con la ZRR (Zona di Rispetto Ristretta) e per altra parte con la ZRA (Zona di Rispetto Allargata) di un pozzo ad uso idropotabile.

A tal proposito sarà necessario rispettare i vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R e s.m.i. specialmente quelli indicati nell'art. 6 inoltre si suggerisce che sia nelle relazioni sia nelle N.d.A. vengano riportati gli estremi del Documento di Definizione (art. 7 sempre del 15/R del 2006) relativo al pozzo idropotabile in questione.

Si ricorda inoltre che il territorio comunale ricade nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi ed è necessario quindi che venga rispettato quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n.12-6441.

La zona di intervento è attigua ad aree residenziali per cui si richiedono approfondimenti che accertino la compatibilità dei nuovi insediamenti (194 persone) con l'attuale dimensionamento delle

reti tecnologiche (collettore fognatura nera, rete acquedotto, rete ed impianti energia elettrica, rete di illuminazione pubblica, rete gas e rete telefonica).

Si reputa opportuno, inoltre, inserire nelle Norme di Attuazione prescrizioni volte al contenimento dell'uso delle risorse, garantendo quindi che gli interventi siano aderenti ai principi dello sviluppo sostenibile.

In merito alle risorse energetiche si suggerisce di prevedere:

- l'impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare, per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
- l'utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni;
- la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne;
- l'impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edili impiegati.

Per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica garantendo anche l'invarianza idraulica degli interventi, come indicato dal PTCP₂, si suggerisce di prevedere:

- disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- l'effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture dei fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, acque per WC) ed allo stesso tempo una "laminazione" degli eventi piovosi più intensi. A tal proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell'elaborato DS6 del PTCP₂ al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).

Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti:

- sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti;
- sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione a carico delle matrici idriche ambientali dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale.

Per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla realizzazione del P.E.C, l'Agenzia scrivente ritiene che siano significativi quelli a carico della componente suolo, interessanti un'area di una certa estensione, classificata in Classe II come capacità di uso del suolo attualmente incolta. A tal proposito si precisa che tale consumo coinvolge solo quelle parti dell'area in esame, che attualmente sono libere.

Dalla valutazione condotta e descritta nel documento tecnico emerge, invece, che sono stati ritenuti trascurabili gli impatti su tale componente conseguenti alla Variante. Occorre evidenziare, a tal proposito, che nel processo di valutazione ambientale, si deve partire dall'analisi dello "Stato" attuale della componente ambientale suolo e non dallo Stato di diritto, questo vuol dire che le realizzazioni conseguenti al P.E.C. determinano comunque un consumo della risorsa suolo anche se già prevista secondo le indicazioni del P.R.G.C. vigente, che presenta comunque gran parte della superficie del suolo libero quindi ancora "funzionante".

Sono da ritenersi interventi che “consumano suolo”, tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione ¹.

Il consumo della risorsa suolo non può, infatti, essere reputato trascurabile in quanto questa componente è da ritenersi non rinnovabile e pertanto dovrà essere adeguatamente compensata, in modo da mantenere costante lo stock della risorsa, rigenerandola.

Le compensazioni richieste in questo caso devono essere omologhe, ossia devono essere in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse. A rigore, sono da ritenersi interventi compensativi ² solo quelli che migliorano le condizioni di degrado del suolo, ad esempio il recupero di un'area già compromessa dall'edificazione o un'area degradata dal punto di vista della funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilancio tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquistate nelle aree recuperate.

Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici³: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, mentre nelle aree “disturbate” tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.

ISPRA a tal proposito individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. *Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015, Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*).

¹ Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la “produzione” di una superficie “artificiale”.

Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici

² Si ritiene possano essere ritenuti interventi compensativi, anche se di minima entità poiché possono contribuire al miglioramento di uno dei numerosi Servizi Ecosistemici del suolo (biodiversità) anche gli interventi di contenimento/eradiazione delle specie esotiche invasive.

Lo stesso dicasi per il recupero di terreno fertile proveniente da un'area edificabile, asportato e destinato al recupero agricolo produttivo in altre aree di pari o superiore estensione territoriale che si trovino in una Classe di Capacità d'uso non buona in quanto si agisce sul miglioramento della produttività agricola anche se non si recuperano altre funzioni ecosistemiche fornite dal suolo.

³ Un suolo in condizioni naturali insieme all'intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento (cfr. *Millennium Ecosystem Assessment*, 2005) ossia:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);
- servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).

Si precisa che le realizzazioni di aree verdi nell'area oggetto di Variante, possono essere considerate solo opere di mitigazione degli impatti sulla componente suolo.

Infine si raccomanda, per quanto riguarda la realizzazione di tutte le aree a verde di utilizzare vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - *Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*", e negli elenchi aggiornati con D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, considerate le caratteristiche ambientali dell'area interessata e l'occorrenza di impatti significativi, si ritiene che il P.E.C. in oggetto possa essere **escluso** dalla fase di valutazione **solo a condizione** che siano localizzate ed inserite nelle N.d.A. valide misure di compensazione della risorsa suolo e che reti tecnologiche siano compatibili con i nuovi carichi antropici soprattutto per quel che concerne i sistemi di trattamento dei reflui e loro dispersione.